COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Rinvio della discussione):

D'Amato e Borgoglio: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (184); Biondi: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (828); Vairo e Sanese: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1043); Balocchi Maurizio ed altri: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1259); Mastrantuono: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1965) 93

Gargani Giuseppe, *Presidente* 93

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatore Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (*Approvata dal Senato*) (2171) 93

Gargani Giuseppe, *Presidente* 93

La seduta comincia alle 15,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Rinvio della discussione delle proposte di legge D'Amato e Borgoglio: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (184); Biondi: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (828); Vairo e Sanese: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1043); Balocchi Maurizio ed altri: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1259); Mastrantuono: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati D'Amato e Borgolio: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio »; Biondi: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio »; Vairo e Sanese: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio »; Maurizio Balocchi, Bossi, Anghinoni, Aimone Prina, Arrighini, Asquini, Bampo, Bertotti, Bonato, Borghezio, Brambilla, Calderoli, Castelli, Castellaneta, Comino, Conca, Dosi, Farassino, Flego, Formenti, Formentini, Fragassi, Frontini, Gnutti, Alda Grassi, Latronico, Lazzati, Magistroni, Magnabosco, Antonio Magri, Gianmarco Mancini, Maroni, Matteja, Mazzetto, Meo Zilio, Metri, Michielon, Negri, Ongaro, Leoni Orsenigo, Ostinelli, Padovan, Peraboni, Petrini, Pioli, Pivetti, Polli, Provera, Rocchetta, Maria Cristina Rossi, Luigi Rossi, Oreste Rossi, Sartori, Terzi e Visentin: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio » e Mastrantuono: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio ».

Ricordo che la nostra Commissione ha esaminato in sede referente, in data 21 ottobre 1992, le proposte di legge in esame e che ha deliberato di assumere come testo base la proposta di legge Vairo e Sanese n. 1043.

Ricordo altresì che in data 2 aprile 1993 l'Assemblea ha deliberato di trasferire il provvedimento alla nostra Commissione in sede legislativa.

Ritengo che, prima ancora di avviare la discussione e concordando in ciò con il relatore, sia opportuno chiedere il riesame del parere espresso dalla I Commissione, in data 30 marzo 1993, nella parte in cui pone la condizione che sia fissato un limite al numero di stabili in condominio per ciascun amministratore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Approvata dal Senato) (2171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della

proposta di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri: « Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, già approvata dal Senato nella seduta del 21 gennaio del 1993.

Comunico che la I Commissione, in data 17 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge e che le Commissioni V e XI, rispettivamente in data 25 e 30 marzo 1993, hanno deliberato che nulla osta al proseguimento dell'iter della proposta di legge.

Ricordo che nella seduta del 9 marzo scorso era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che avevano replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, nel testo del Senato, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 fino a lire 3.000.000 e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire 10.000.000.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

(È approvato).

ART. 2.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

(È approvato).

ART. 3.

1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonché l'ultimo comma dell'articolo 172 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta la votazione nominale finale sul provvedimento.

La seduta termina alle 15,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 14 maggio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-13
Lire 500